

Valore del verbale di aggiudicazione di un appalto

E' sufficiente ricevere il verbale della seduta di gara contenente la dichiarazione di aggiudicazione dell'appalto, per essere automaticamente a conoscenza della presunta lesione dei propri interessi

La motivazione che segue è rilevante ai soli fini della successiva proposizione di motivi aggiunti

Con la decisione numero 3198 del 21 maggio 2004, il Consiglio di stato ci chiarisce che:

l'aggiudicazione è notoriamente il provvedimento con il quale termina il procedimento di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione

Tale documento è immediatamente lesivo degli interessi dei concorrenti alla gara, non aggiudicatari:

pertanto

il termine per la sua impugnazione, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, decorre dal momento della piena percezione da parte dell'interessato dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto dispositivo e effetto lesivo),

senza che sia necessaria la compiuta conoscenza dell'intero apparato motivazionale, rilevante ai fini della successiva proposizione di motivi aggiunti

a cura di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

Ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205

sul ricorso in appello iscritto al NRG 2221 dell'anno 2004 proposto dalla ****
contro

MINISTERO DELL'INTERNO (Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione Centrale Emergenza e Soccorso Tecnico e Comando Provinciale di Bari), in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

*****, Soc. Coop. A r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Nilo, con cui è elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46;

e

per l'annullamento, previa sospensiva,

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sez. I, n. 16 del 9 gennaio 2004;

Visto l'appello proposto dalla ***** e la contestuale domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della società cooperativa *****

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all'udienza in camera di consiglio dell'11 maggio 2004 il consigliere Carlo Saltelli;

Letto l'articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e informate la parte presente dell'intenzione della Sezione di decidere la causa in forma semplificata, stante la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio;

Uditi per le parti l'avvocato Tafuri, l'avvocato Nilo e l'avvocato dello Stato Varrone;

PREMESSO CHE

con sentenza n. 16 del 9 gennaio 2004 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla *****) S.c. a r.l. per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva alla società cooperativa la ***** a r.l. dell'appalto triennale per l'affidamento mediante licitazione privata del servizio di pulizie presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari e relativi distaccamenti, in uno con gli atti presupposti, connessi e collegati, tra cui il provvedimento di ammissione alla gara e di omessa esclusione dalla stessa della società coeoperativa La ***** a r.l., della cooperativa l'*****, della Cooperativa *****, della Impresa ***** e della ***** s.n.c., nonché per il risarcimento del danno;

la predetta *****, *****, S.c. a r.l., con atto notificato il 2 marzo 2004, ha chiesto la riforma di tale statuizione, deducendo l'erroneità della pronuncia di irricevibilità, in quanto alla data del 23 giugno 2003 aveva ricevuto solo il verbale di gara del 23 maggio 2003, ma non tutti gli altri atti e documenti richiesti, necessari a percepire la effettiva lesività del provvedimento e i vizi del relativo provvedimento, e riproponendo sostanzialmente le censure svolte in primo grado;

si sono costituiti in giudizio sia il Ministero dell'Interno, sia la società Cooperativa La ***** a r.l., resistendo all'avverso gravame;

CONSIDERATO CHE:

per espressa ammissione della stessa parte appellante, quest'ultima alla data del 23 giugno 2003 aveva effettivamente già ricevuto il verbale della seduta di gara del 23 maggio 2003, contenente la dichiarazione di aggiudicazione dell'appalto (cfr. pag. 4 dell'atto di appello);

l'aggiudicazione è notoriamente il provvedimento con il quale termina il procedimento di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, immediatamente lesivo degli interessi dei concorrenti alla gara, non aggiudicatari: il termine per la sua impugnazione, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale (dal quale non vi è motivo per discostarsi), decorre dal momento della piena percezione da parte dell'interessato dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto dispositivo e effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza dell'intero apparato motivazionale, rilevante ai fini della successiva proposizione di motivi aggiunti (C.d.S., sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3690; 20 settembre 2002, n. 4780; sez. V, 10 marzo 2003, n. 1275);

pertanto, nel caso di specie, come correttamente ritenuto dai primi giudici, il termine di impugnazione decorreva già dal 23 giugno 2003, avendo la ***** ottenuto proprio in tale data copia del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto in questione al altro concorrente e perciò stesso essendo a conoscenza del

provvedimento lesivo e dei suoi elementi essenziali e necessari ai fini dell'impugnazione, potendo le ulteriori notizie acquisite sugli asseriti vizi del procedimento di gara giustificare eventualmente la proposizione di motivi aggiunti;

RITENUTO CHE, in conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ****. – **** – S.c. a r.l. avverso la sentenza n. 16 del 9 gennaio 2004 del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sez. I, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento in favore di ognuna delle parti costituite in giudizio delle spese del presente grado che si liquidano in €. 3.000 (tremila)

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 maggio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

TROTTA	GAETANO	- Presidente
SALVATORE	COSTANTINO	- Consigliere
MOLLICA	BRUNO	- Consigliere
SALTELLI	CARLO	- Consigliere est.
RUSSO	NICOLA	- Consigliere

L'estensore Il Presidente

Carlo Saltelli Gaetano Trotta

Il Segretario

Maria Cecilia Vitolla

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

21 maggio 2004

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Antonio Serrao